

COMUNE
DI
COSTA MASNAGA
PROVINCIA DI LECCO

**Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 27.4.2018

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Finalità**
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 5 – Caratteristiche tecniche del sistema**

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Notificazione**
- Art. 7 - Responsabile**
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo e alla centrale operativa**
- Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di Videosorveglianza**
- Art. 10 - Accesso alle postazioni e parole chiave**

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 12 - Obblighi degli operatori**
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**
- Art. 14 - Diritti dell'interessato**
- Art. 15 - Sicurezza dei dati**
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 17 - Comunicazione**

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA, GIURISDIZIONALE E NORME FINALI

- Art. 18 - Tutela**
- Art. 19 - Modifiche regolamentari**
- Art. 20 - Rinvio ed entrata in vigore**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante un sistema di videosorveglianza urbana, integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti attivati nel territorio del Comune di Costa Masnaga.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo nr.196 del 30 giugno 2003 ed al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l'Ente Comune di Proserpio, nella figura del legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1 . Il sistema di videosorveglianza è finalizzato, per quanto attiene alle competenze istituzionali del Comune di Costa Masnaga, a tutelare la sicurezza urbana, e concorrere alla tutela della sicurezza pubblica, in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Nello specifico:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana".
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) rilevare e controllare i veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe OCR al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali indagini connesse con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza urbana e di lettura targhe, attivato nel Comune di Costa Masnaga, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2 . Il sistema di lettura targhe è inoltre condiviso dai comuni di Molteno, Bulciago, Nibionno, Garbagnate Monastero, Bosisio Parini e Rogeno, facenti parte del progetto di videosorveglianza sovracomunale che vede Costa Masnaga comune "capofila" (Protocollo d'intesa del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – Prefettura di Lecco del 12/10/2016).

3 . L'accesso condiviso al sistema di lettura targhe collegato alle centrali operative di cui all'art. 5 punto 2 del presente Regolamento, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

4. Il sistema di videosorveglianza urbana comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, l'angolo visuale è delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle centrali operative, di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche del sistema

1 . Il sistema di videosorveglianza urbana è caratterizzato da nr. 5 postazioni di controllo, ciascuna dotata di apparecchiatura indipendente per la registrazione e la memorizzazione delle immagini. Le postazioni di controllo non sono interconnesse tra di loro e non dispongono di collegamento ad un'unica centrale operativa. La visione e la consultazione delle immagini video è effettuabile solo ed esclusivamente accedendo fisicamente ai locali ove le singole postazioni sono ubicate.

2 . Il sistema di lettura targhe è costituito da nr. 4 telecamere OCR (riconoscimento ottico dei caratteri), collegate con il S.C.N.N.T. (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti del Centro Elettronico della Polizia di Stato di Napoli) mediante un server collocato presso la Questura di Lecco e consultabile presso le sale operative della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecco e della Stazione Carabinieri di Costa Masnaga, nonché presso gli uffici del Comando Polizia Locale di Costa Masnaga, dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere gli "alert" e consultare gli archivi digitali per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Costa Masnaga, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Locale, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliata in ragione delle funzioni svolte in Costa Masnaga presso la sede comunale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

2. Il Responsabile, previo accordo del Sindaco, può delegare per iscritto altro soggetto quale responsabile del trattamento dei dati personali.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle leggi vigenti, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa e delle postazioni di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo e alla centrale operativa

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre che al Sindaco o al suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile di cui all'art.7.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di polizia locale , aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
7. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 10 – Accesso alle postazioni e parole chiave

- 1 . L'accesso alle postazioni di controllo è esclusivamente consentito ai Responsabili, agli Incaricati e agli amministratori di sistema come indicato nei punti precedenti.
- 2 . Gli incaricati e gli amministratori di sistema saranno dotati di propria password di accesso.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 ore (pari a 7 giorni) successive alla rilevazione, presso le postazioni di controllo anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

5. Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati OCR che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone una stringa di caratteri alfanumerici; le telecamere salvano poi le fotografie scattate in un'unità di rete condivisa su un server centrale unitamente alle informazioni sui passaggi (targa, data/ora, codice varco) in un file csv. Il flusso dati proveniente dai portali viene veicolato su un server installato presso la Polizia di Stato di Lecco in grado di dialogare con il sistema SCNTT presso il CEN di Napoli. Gli "alert" segnalati saranno gestiti secondo le modalità stabilite dalle specifiche ministeriali (Questura di Lecco Cat. A.4/Gab/2016 del 23.11.2016). L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare del trattamento, al Responsabile e agli Incaricati, e avviene tramite un'interfaccia web che permette, previo login, di effettuare ricerche sullo storico dei transiti, inserire targhe segnalate ed effettuare operazioni di manutenzione, a seconda del profilo dell'utenza.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. I dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Costa Masnaga si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza urbana, su cui è riportata la seguente dicitura:

“ Area Videosorvegliata – La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di attività istituzionali”.

2. Il Comune di Costa Masnaga, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di dieci giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, mediante consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica.

5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.11.

2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

3. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti.

Art. 17 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Costa Masnaga a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, a forze di polizia, all'autorità giudiziaria, a organismi di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA, GIURISDIZIONALE E NORME FINALI

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Decreto Legislativo nr.196 del 30 giugno 2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.7.

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 20 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, a quella regionale ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dal vigente statuto comunale.

Allegati

- Ubicazione telecamere videosorveglianza urbana del Comune di Costa Masnaga;
- Modello 1 : Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione, registrazione e copiatura delle immagini del sistema tracciabilità targhe;
- Modello 2 : Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche;
- Modello 3 : Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per pulizia locali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA
PROVINCIA DI LECCO**

**UBICAZIONE TELECAMERE DI
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

Allegato al
“Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale”

1) VIA S. AMBROGIO -PISTA CICLISTINA DI BRENNO
n. 4 telecamere

2) VIA MAZZINI – PARCHEGGIO CASA DELL'ACQUA
n. 3 telecamere

3) PIAZZA MERCATO
n. 2 telecamere

4) Via DIAZ – PALESTRA SCUOLE MEDIE
n. 3 telecamere

5) VIA XXV APRILE – BIBLIOTECA
n. 4 telecamere

POLIZIA LOCALE

VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 1

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI, VISUALIZZAZIONE, REGISTRAZIONE
COPIATURA DELLE IMMAGINI DEL SISTEMA TRACCIABILITA' TARGHE

Si **autorizza**. _____

In qualità di _____

ad accedere ai locali e visualizzare/copiare/estrapolare immagini del sistema di
tracciabilità targhe nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di:

Costa Masnaga, _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Responsabile del servizio di PL

POLIZIA LOCALE

VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 2

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI

PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE

Si **autorizza** _____

In qualità di _____

per interventi di manutenzioni dell'impianto di videosorveglianza.

La signoria Vostra potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche esclusivamente in presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini.

Costa Masnaga _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Responsabile del servizio di PL

POLIZIA LOCALE

VIDEOSORVEGLIANZA

MODELLO 3

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI

PER PULIZIA LOCALI

Si **autorizza** _____

In qualità di _____

per interventi derivanti di pulizia locali.

La signoria Vostra potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al fine di effettuare esclusivamente la pulizia dei locali, in presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini.

Costa Masnaga _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Responsabile del servizio di PL